

Procedura Aperta per l'affidamento in appalto integrato dei
“Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato “LA MADDALENA” di Aversa, da destinare a CITTADELLA DELLA SALUTE, per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze”

Cig: B19363D65C

Cup: H33D19000230001

DISCIPLINARE DI GARA

1. Sommario

1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA.....	10
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	10
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	11
1.3 IDENTIFICAZIONE	12
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	13
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	13
2.2 CHIARIMENTI.....	14
2.1 COMUNICAZIONI	14
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	15
3.1 ESECUZIONE ANTICIPATA	19
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	19
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	19
3.4 DURATA DEL CONTRATTO.....	20
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	20
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	22
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	24
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	25
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	25
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE.....	25
7 AVVALIMENTO.....	31
8 SUBAPPALTO	31
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	33
10 GARANZIA PROVVISORIA.....	33
11 SOPRALLUOGO	38
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	39
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	39
14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	40
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	45
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
15.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.	50
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N.14.	53

16 OFFERTA TECNICA	53
17 OFFERTA ECONOMICA	55
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	56
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	57
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	60
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	61
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	62
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE	63
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	63
21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	64
22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	64
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	66
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	66
25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	68
26 CODICE DI COMPORTAMENTO	69
27 ACCESSO AGLI ATTI	69
28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	69
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	70
ALLEGATI	72

PREMESSE

La Centrale di Committenza, in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 112 del 08/05/2024, bandisce una procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato dell'intervento denominato lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato "la maddalena" di aversa da destinare a cittadella della salute per attività, rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze.

Il seguente Disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di Gara, ai sensi dell'art.83, comma 1 del D. Lgs 36 /2023 e disciplina le modalità di partecipazione, compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con Delibera n. 438 del 18/03/2024, l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha approvato, ai sensi dell'art. 62 comma 5 e 63 del D. Lgs 36 /2023, lo schema di convenzione e adesione con So.Re.Sa per l'espletamento delle funzioni di centrale di committenza e attività di committenza ausiliaria l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei **"Lavori di messa a norma e adeguamento sismico di una parte del complesso denominato "LA MADDALENA" di Aversa da destinare a Cittadella della salute, per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze"** per l'importo posto a base di gara come da tabella seguente:

TOTALE POSTO A BASE DI GARA	8.602.305,29 €
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	6.232.242,55 €
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	110.635,30 €
COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.018.504,78 €
ONERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NON SOGGETTI A RIBASSO	200.103,31
SPESE ED ONERI ACCESSORI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SOGGETTI A RIBASSO	40.819,35

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 668 del 15/04/2024 l'ASL di Caserta ha approvato il progetto definitivo generale dei lavori oggetto d'appalto.

Premesso

- Che, i lavori oggetto dell'appalto rientrano nell'Accordo di Programma per l'Edilizia Sanitaria ex art. 20 L.67/88 - III^a Fase, approvato dalla Regione Campania con DCA n°100 del 20/12/2018;

- Che il 23/08/2019 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Regione Campania, un accordo di **programma integrativo** per il settore degli investimenti sanitari con il riferimento al Programma art. 20 L. 67/88 in seguito all'approvazione del Programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 – Completamento della III^ Fase con Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Campania;
- Che nell'ambito di detto Programma l'ASL Caserta è destinataria, tra l'altro, di un finanziamento di € 10.000.000,00 per la realizzazione dei *“Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato “La Maddalena” di Aversa da destinare a “Cittadella della Salute” per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze”* di cui:
 - € 9.500.000,00 a carico dello Stato;
 - € 500.000,00 a carico della Regione Campania;

Considerato

1. Che nella fase di redazione del progetto definitivo, la Regione Campania, con DGRC n. 333 del 28/06/2022, ha approvato il prezzario regionale dei Lavori Pubblici per l'anno 2022, da applicarsi per i progetti da porre a base di gara non approvati entro il 30 giugno del medesimo anno, e che prevede un significativo incremento dei costi per gli interventi edilizi;
2. Che l'applicazione del richiamato prezzario al progetto definitivo in oggetto, ha determinato un costo complessivo dell'intervento pari a circa € 11.320.666,15 in luogo dei € 10.000.000,00 previsti nell'originario programma come da Quadro Economico riepilogativo di seguito riportato:

Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato "La Maddalena" di Aversa (CE) da destinare alla "Cittadella della Salute" per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità. <i>Programma straordinario di investimenti art. 20 legge 67/88 III FASE-Completamento</i>		QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA - INTERVENTO GENERALE
	VOCI	IMPORTI
A	LAVORI ED ATTIVITA' A BASE DI APPALTO	
A.1	Edificio Verga	4.294.739,22 €
A.2	Edificio Puca	2.482.813,71 €
A.3	Infrastrutture Esterne	1.473.194,40 €
	Totale lavori	8.250.747,33 €
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	110.635,30 €
A.5	Totale lavori e oneri sicurezza non soggetta a ribasso	8.361.382,63 €
A.6	Progettazione Esecutiva (soggetti a ribasso)	240.922,66 €
		8.602.305,29 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Oneri di discarica comprensivi del 15% di spese generali	100.000,00 €
B.2	Accantonamento per imprevisti dei lavori	1,50% 125.420,74 €
B.3	Attrezzature e suppellettili (IVA Compresa)	600.000,00 €
B.4	Accantonamento per maggiorazione prezzi	72.187,29 €
B.5	Accantonamento incentivi per funzioni tecniche	1,40% 120.432,27 €
B.6	Contributo AVCP	1.078,04 €
B.7	Pubblicità di gara	1.000,00 €
B.8	Accantonamento per accordi bonari	1,00% - €
B.9	Spese per commissione giudicatrice e verifica progettuale	30.000,00 €
B.10	spese tecniche per progettazione definitiva	310.000,00 €
B.11	Spese tecniche per direzione lavori e CSE	180.000,00 €
B.12	Spese tecniche per collegio tecnico consuntivo	21.689,57 €
B.13	CNPAIA su spese tecniche	4,00% 39.741,40 €
B.14	IVA su lavori	10,00% 836.138,26 €
B.15	IVA su imprevisti	10,00% 12.542,07 €
B.16	IVA su accantonamento per maggiorazione prezzi	10,00% 7.218,73 €
B.17	IVA su oneri di discarica	22,00% 22.000,00 €
B.18	IVA su spese pubblicità	22,00% 220,00 €
B.19	IVA su spese commissioni	22,00% 11.371,71 €
B.20	IVA su spese tecniche	22,00% 218.577,68 €
B.21	IVA su accordi bonari	22,00%
B.22	IVA su CNPAIA	22,00% 8.743,11 €
	Totale B "somme a disposizione"	2.718.360,86 €
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)	11.320.666,15 €

3. Che al fine di conseguire gli obiettivi sanitari programmati con la citata scheda n. 25, nel rispetto dell'importo originario assegnato, l'ASL Caserta, in linea con le indicazioni della nota circolare prot. 362863 del 13.07.2022 Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania, nell'ambito del progetto generale come originariamente programmato, ha individuato un **primo intervento funzionale** che prevede:
- l'adeguamento complessivo del padiglione Verga;
 - l'adeguamento del piano terra del padiglione Puca;
 - aree esterne;
 - e un costo complessivo, pari a quello del finanziamento assentito ex art. L 67/88 – Completamento della III^a Fase, di € 10.000.000,00, come da quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

	VOCI	Parziali	IMPORTI
A	LAVORI ED ATTIVITA' A BASE DI APPALTO		
1	EDIFICIO VERGA	€ 4.204.739,22	
2	EDIFICIO PUCA	€ 1.901.625,17	
3	INFRASTRUTTURE ESTERNE	€ 1.120.847,03	
	Totale Lavori (1+2+3) soggetti a ribasso		€ 7.317.211,42
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 90.058,20
	Totale lavori ed Oneri della Sicurezza		€ 7.407.269,62
3	ONERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetti a ribasso)		€ 218.630,71
	Totale lavori, costi sicurezza ed oneri per progettazione esecutiva		€ 7.625.900,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
6	Oneri di discarica (comprensivi del 15% di spese generali)	€ 70.000,00	
7	Accantonamento per imprevisti	€ 80.000,00	
8	Attrezzature e suppellettili (I.V.A. compresa)	€ 600.000,00	
9	Accantonamento per maggiorazione prezzi	€ 70.000,00	
10	Accantonamento incentivi per funzioni tecniche (RUP, CSE, Collaudo...)	€ 98.000,00	
11	Contributo AVCP	€ 1.078,04	
12	Pubblicità di gara	€ 14.400,00	
13	Accantonamento per accordi bonari 5%	€ -	
14	Spese per commissione giudicatrice	€ 15.000,00	
15	Spese tecniche:	€ -	
15.1	Progettazione definitiva generale	€ 310.000,00	
15.2	Verifica progettazione definitiva	€ 25.000,00	
15.3	Direzione Lavori	€ 105.000,00	
15.4	Verifica progettazione esecutiva	€ 25.000,00	
15.5	Spese per collegio consultivo tecnico	€ 37.315,91	
16	CNPAA 4%	€ 19.600,00	
17	IVA 10% sui lavori	€ 740.726,96	
18	IVA 10% su imprevisti	€ 8.000,00	
19	IVA 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi	€ 7.000,00	
20	IVA 22% su oneri di discarica	€ 15.400,00	
21	IVA 22% su spese per pubblicità	€ 3.168,00	
22	IVA 22% su spese commissioni	€ 8.800,00	
23	IVA 22% su spese tecniche	€ 116.298,76	
24	IVA 22% su accordi bonari	€ -	
25	IVA 22% su CNPAA	€ 4.312,00	
	Totale "B" Somme a Disposizione		€ 2.374.099,67
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 10.000.000,00

4. Ai sensi dell'art. 44 (Appalto integrato), comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante stabilisce che l'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato "La Maddalena" di Aversa da destinare a "Cittadella della Salute" per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze";

5. Che al fine di armonizzare la realizzazione degli interventi in oggetto, l'ASL Ce ha inteso indire una gara di appalto integrato per l'affidamento ad unico operatore economico dell'intero intervento relativo al servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato "La Maddalena" di Aversa da destinare a "Cittadella della Salute" per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze", con l'opzione delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del Padiglione PUCA Piano Primo;
6. Che l'ASL Caserta, per le motivazioni sopra indicate, con nota prot. 445676/PATR. del 01.02.2022 ha richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania la rimodulazione della scheda n. 25;
7. Che la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, preso atto del nulla osta del Ministero della Salute di cui alla nota prot. 0006528-DGPROGS-MDS-P del 10.02.2023, con Decreto Dirigenziale n. 78 del 23.02.2023 ha recepito la rimodulazione dell'intervento così come richiesto dall'ASL Caserta;
8. Tenuto conto dell'uniformità del progetto definitivo generale dei "Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso La Maddalena di Aversa da destinare a Cittadella della salute per attività territoriali";
9. Che al fine di armonizzare la realizzazione degli interventi in oggetto, l'ASL Caserta intende affidare allo stesso operatore economico, l'incarico per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori utilizzando il sistema dell'Appalto Integrato;
10. Che l'ASL Caserta, altresì, intende riservarsi, con la medesima aggiudicazione, l'opzione di affidare allo stesso operatore anche l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori del primo piano del padiglione PUCA come da progetto definitivo generale;
11. Che, in fase di successivi approfondimenti si è reso necessario rideterminare alcune voci di spesa delle somme a disposizione dei quadri economici riepilogativi del progetto definitivo del primo intervento approvato con delibera del n. 724 del 20.04.2023, e del progetto definitivo generale senza modificarne i costi complessi come, originariamente, previsti come di seguito riportati:

Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato "La Maddalena" di Aversa (CE) da destinare alla "Cittadella della Salute" per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità. <i>Programma straordinario di investimenti art. 20 legge 67/88 III FASE-Completamento</i>		QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO DA CONTRATTUALIZZARE - PRIMO INTERVENTO
	VOCI	IMPORTI
A	LAVORI ED ATTIVITA' A BASE DI APPALTO	
A.1	Edificio Verga	4.294.739,22 €
A.2	Edificio Puca	1.901.625,17 €
A.3	Infrastrutture Esterne	1.120.847,03 €
	Totale lavori	7.317.211,42 €
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	90.058,20 €
A.5	Totale lavori e oneri sicurezza non soggetta a ribasso	7.407.269,62 €
A.6	Progettazione Esecutiva (soggetti a ribasso)	218.630,71 €
	Totale lavori, costi sicurezza ed oneri per la progettazione	7.625.900,33 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Oneri di discarica comprensivi del 15% di spese generali	70.000,00 €
B.2	Accantonamento per imprevisti dei lavori	1,50% 111.109,04 €
B.3	Attrezzature e suppellettili (IVA Compresa)	600.000,00 €
B.4	Accantonamento per maggiorazione prezzi	64.019,61 €
B.5	Accantonamento incentivi per funzioni tecniche	1,40% 103.701,77 €
B.6	Contributo AVCP	1.078,04 €
B.7	Pubblicità di gara	1.000,00 €
B.8	Accantonamento per accordi bonari	1,00% - €
B.9	Spese per commissione giudicatrice e verifica progettuale	30.000,00 €
B.10	Spese tecniche per progettazione definitiva	310.000,00 €
B.11	Spese tecniche per direzione lavori e CSE	100.000,00 €
B.12	Spese tecniche per collegio tecnico consuntivo	21.689,57 €
B.13	CNPAIA su spese tecniche	4,00% 27.212,81 €
B.14	IVA su lavori	10,00% 740.726,96 €
B.15	IVA su imprevisti	10,00% 11.110,90 €
B.16	IVA su accantonamento per maggiorazione prezzi	10,00% 6.401,96 €
B.17	IVA su oneri di discarica	22,00% 15.400,00 €
B.18	IVA su spese pubblicità	22,00% 220,00 €
B.19	IVA su spese commissioni	22,00% 11.371,71 €
B.20	IVA su spese tecniche	22,00% 143.070,46 €
B.21	IVA su accordi bonari	22,00%
B.22	IVA su CNPAIA	22,00% 5.986,82 €
	Totale B "somme a disposizione"	2.374.099,67 €
	COSTO COMPLESSIVO (A+B)	10.000.000,00 €

L'affidamento della gara oggetto del presente disciplinare di gara avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44 e 108 del D. Lgs n. 36/2023.

Con l'Aggiudicazione, verrà stipulato tra l'aggiudicatario (di seguito anche Fornitore/i) e la ASL Caserta, un contratto con il quale il Fornitore si obbliga alla redazione della progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori del primo intervento.

Il contratto verrà stipulato **“A CORPO”**, così come stabilito ed esplicitamente indicato nel capitolato speciale d’appalto a cui si demanda per specifiche disposizioni. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n.36/2023, è l’Arch. Palmira Casella palmiracasella@pec.aslcaserta.it.

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento è l’Arch. Miriam Gioiello m.gioiello@soresa.it.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Aversa.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo www.soresa.it.

Il *Codice* identificativo della gara è B1936D65C

1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante *Codice* dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del *Codice* civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS) Procedura Aperta Manuale per Operatori Economici”*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS) Procedura Aperta Manuale per Operatori Economici*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Siaps, secondo le modalità esplicitate nel manuale Oe_Manuale_Registrazione_Accesso degli utenti accessibili dal sito [Pagine - Documenti Imprese \(soresa.it\)](#).

La registrazione al Siaps deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di Siaps dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di Siaps si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Siaps. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 800-078666 / 0892857876 (rif. "Assistenza SIAPS") oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo hd-siaps@soresa.it.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
- A1 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE;
 - A2 - INTEGRAZIONE DGUE;
 - A3 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
 - A4 - PARAMETRI A PUNTEGGIO;
 - A5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO;
 - A6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI;
 - A7 - PATTO DI INTEGRITA'.
 - A8 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
- b) Elaborati progettuali;
- c) Capitolato speciale d'appalto;
- d) Schema di contratto;
- e) Protocollo di legalità;
- f) Modello presentazione relazione tecnica;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione "*Società Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare*" al seguente link: <https://www.So.Re.Sa.S.p.A.it/societatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti>.

L'Amministrazione in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, altra normativa di rango pari o superiore;
2. Disciplinare di gara;
3. Elaborati progettuali e Capitolato speciale d'appalto;
4. Altri documenti allegati al disciplinare

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero il **10 Giugno 2024** attraverso l'apposita funzionalità del Sistema, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma SIAPS.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio

digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in appalto integrato, della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di messa a norma e adeguamento strutturale di una parte del complesso denominato "LA MADDALENA" di Aversa da destinare a Cittadella della salute, per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze.

L'appalto, in OG2, è finanziato con fondi dell'art. 20 L. 67/88 – Completamento della III^a Fase.

Trattasi di un unico lotto, al fine di garantire l'efficienza lavorativa e al contempo le attività degli altri corpi di fabbrica all'interno del complesso sanitario, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Sono compresi nell'appalto, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto. L'esecuzione dei lavori è effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'importo complessivo della gara, calcolato considerando il Piano tariffario Regionale vigente, è pari ad euro 8.602.305,29 distinto come in tabella seguente:

TOTALE POSTO A BASE DI GARA	8.602.305,29 €
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	6.232.242,55 €
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	110.635,30 €
COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.018.504,78 €
ONERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NON SOGGETTI A RIBASSO	200.103,31
SPESE ED ONERI ACCESSORI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SOGGETTI A RIBASSO	40.819,35

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

2. *Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "**Nuovo Codice**", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del "Nuovo Codice" che esplicitano e dettagliano i "principi generali".

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. *Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:*

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente dichiari:

a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori **il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro**, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) Che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi

sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;

c) Che, pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'importo a base d'asta/sull'elenco dei prezzi), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

Importi e categorie

Gli importi contrattualizzati riguarderanno solo il primo intervento, ovvero quelli relativi all' adeguamento dell'intero Padiglione Verga, adeguamento del piano terra del Padiglione Puca e aree esterne, tenendo conto che , in virtù di quanto indicato in premessa, i lavori opzionali, ovvero quelli relativi all' adeguamento del primo piano del padiglione Puca, saranno effettuati in caso di nuovi finanziamenti ed, in base all'art. 76 del Dlgs 36/2023 affidati all'operatore economico aggiudicatario della gara, senza ulteriore bando.

Gli importi sono al netto di iva e/o di altri contributi di legge.

Di seguito vengono riportate le tabelle contenenti Categorie, Classi, Importi dei Lavori, E Importi della Progettazione, Destinazione funzionale e grado di complessità in base alla tabella Z allegata al DM del 17.06.2016 ex D.M. 143 2013.

DESCRIZIONE	CATEG.	CLASSE	IMPORTO	%	INDICAZIONE AI FINI DELLA GARA	
					PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	OG2	V	€ 4.992.402,58	59,70	PREVALENTE	SI
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	IV-BIS	€ 3.368.980,05	40,30	SCORPORABILE	SI
TOTALE			€ € 8.361.382,63	100,00		

Tabella 1

CATEGORIA D'OPERA	CODICE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO PROGETTAZIONE	% SUL TOTALE
EDILIZIA	E.21	1.333.721,86 €	39.112,13 €	16,23
EDILIZIA	E.22	3.658.678,32 €	113.651,33 €	47,17
IMPIANTI	IA.01	397.731,44 €	10.379,15 €	4,31
	IA.02	1.038.898,67 €	24.282,47 €	10,08
	IA.03	1.932.352,33 €	53.497,58 €	22,21

Tabella 2

3.1 Esecuzione anticipata

Ai sensi dell'art. 19 comma 9 del D.Lgs 36/2023 è ammessa l'esecuzione d'urgenza quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applicherà l'indice FOI di cui all'art. 60 comma 3 del d.lgs.36/2023.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120 comma 1, lettera c) del Codice, e nel rispetto al comma 2 e del comma 7.

In base all'art 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4 Durata del contratto

Il termine di ultimazione della progettazione è di giorni consecutivi 75 (settantacinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il termine di ultimazione dei lavori è di giorni 1095 (milleottocentocinquante) giorni naturali e consecutivi e decorrenti dal verbale di inizio lavori.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Appalti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del *Codice*. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del *Codice* che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui So.Re.Sa. accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara/lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*cd. rete - soggetto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (*cd. rete-contratto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di

cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (*solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019*)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal *Codice*, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del *Codice* sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del *Codice* è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del *Codice*, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del *Codice*;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del *Codice* dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c. d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione, dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art.37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 convertito in legge 122/2010) oppure alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Qualora nell'ambito del predetto intervento, dovranno eseguirsi lavorazioni sensibili ai sensi dell'art. 1, comma 53, DELLA Legge n. 190/2012 (così come modificato del D.L 8 aprile 2020 n.23, convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40), che eseguirà le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, componente del raggruppamento o subappaltatore) dovrà essere iscritto nella c.d. "White list" della prefettura dove possiede la propria sede legale.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D. Lgs n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante, in sede di comprova requisiti, si riserva la facoltà di richiedere i documenti nei confronti dell'aggiudicatario, tramite la piattaforma SIAPS, ove non presenti nel FVOE.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui al successivo paragrafo 6.3.

6.3 Requisiti di capacità tecnica professionale.

Ai fini della qualificazione di cui all'art.100 del D.Lgs36/2023 i partecipanti devono essere in possesso di Certificazione SOA secondo la tabella di seguito riportata, con riferimento alle Categorie generali o specializzate, e che compongono l'opera oggetto di appalto.

DESCRIZIONE	CATEG.	CLASSE	IMPORTO	%	PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
RESTAURO BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	OG2	V	€ 4.992.402,58	59,70	PREVALENTE	Si
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	IV-bis	€ 3.368.980,05	40,30	SCORPORABILE	Si
TOTALE			€ 8.361.382,63	100		

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, deve dimostrare i requisiti di cui al presente paragrafo attraverso il proprio staff di progettazione. Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti professionali ivi riportati, compilando l'apposito al disciplinare A8.

Ai sensi dell'art. 100, c. 3, del D. Lgs. 36/2023, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a € 481.845,32 IVA e Inarcassa escluse;
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno due volte l'importo dei lavori per ciascuna categoria, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA D'OPERA	CODICE	IMPORTO LAVORI	COEFFICIENTE	REQUISITO SINGOLE CATEGORIE
EDILIZIA	E.21	1.333.721,86 €	2	2.667.443,72 €
EDILIZIA	E.22	3.658.678,32 €	2	7.317.356,64 €
IMPIANTI	IA.01	397.731,44 €	2	795.462,88 €
	IA.02	1.038.898,67 €	2	2.077.797,34 €
	IA.03	1.932.352,33 €	2	3.864.704,66 €

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016 si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale (si intende la somma di soli due lavori) di ciascuna classe non inferiore a 0,8 (zerovirgolaotto) volte l'importo stimato dei

lavori oggetto dei servizi in gara, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA D'OPERA	CODICE	IMPORTO LAVORI	COEFFICIENTE	REQUISITO SINGOLE CATEGORIE
EDILIZIA	E.21	1.333.721,86 €	0,8	1.066.977,49 €
EDILIZIA	E.22	3.658.678,32 €	0,8	2.926.942,66 €
IMPIANTI	IA.01	397.731,44 €	0,8	318.185,15 €
	IA.02	1.038.898,67 €	0,8	831.118,94 €
	IA.03	1.932.352,33 €	0,8	1.545.881,86 €

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura pari a 8 (otto) unità, ovvero pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico;

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a 8 (otto) unità, in misura pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

f) abilitazione all'esercizio della professione previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;

g) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza;

In caso di Raggruppamento Temporanei di Concorrenti:

Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da un professionista singolo, il requisito di cui alla lettera e) (almeno 8 unità) può comprendere anche il progettista stesso.

Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da RTP orizzontale, si precisa che:

- per il punto di cui alle lettere a), b), d) ed e), il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima del 50%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, alle quali non è richiesta percentuale minima di requisito.
- per il punto di cui alla lettera c) i due servizi, nell'ambito della stessa categoria d'opera, non possono essere frazionati; il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
- per il punto di cui alle lettere f) e g) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l'RTP;
- Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da RTP verticale, si precisa che:
 - per il punto di cui alle lettere a), b), d) ed e), il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso;
 - per il punto di cui alla lettera c), il requisito deve essere posseduto per l'intero da un solo componente l'RTP per ciascuna categoria e grado di complessità del DM 17 giugno 2016 (requisito non frazionabile – cfr. Linee Guida ANAC n.1 punto 2.2.3.2.);
 - per il punto di cui alle lettere f) e g) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l'RTP;
- Per tutti i RTP: ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 263/2016, all'interno dell'RTP deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, che abbia i requisiti richiesti nel medesimo comma 2 del citato art.4.
- Il progettista dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
- La comprova dei requisiti è fornita attraverso la seguente documentazione:
 - attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
 - in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico, unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto. Tutti gli importi dei lavori di cui sopra, si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

Le lavorazioni relative alle opere scorporabili, nelle categorie individuate, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione; il concorrente dovrà pertanto subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'All. II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art.17 dell' All. II.132 al D.Lgs. 36/2023).

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del *Codice* devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente punto 6.3 richiesto, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, come di seguito specificato:
- «Lavori di categoria prevalente»: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento; obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto secondo le indicazioni della normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti.
 - «Lavori di categoria scorporabile»: la categoria di lavori, individuata, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 104, comma 11; obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla

categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all'art. 119.

Per i aggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese, si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023;

Per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 20, del D. Lgs. n. 36/2023, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggiori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7 AVVALIMENTO

In virtù di quanto disposto dall'art. 132, D.Lgs. 36/2023, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.

Come precisato dall'Anac con delibera n. 422 del 19.09.2023 "il divieto di ricorrere all'avvalimento per gli interventi sui beni culturali sottoposti a tutela non può essere interpretato come riferito solo ad alcune specifiche categorie di qualificazione".

8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che (comma 4):

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Per la gara in oggetto, la stazione appaltante, non ha previsto il subappalto per la categoria prevalente (OG2).

Per la categoria scorporabile (OG 11) è previsto un subappalto al 30%.

Tale limite del 30% risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nella categoria dei lavori presente nel progetto e atta a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le prestazioni di categoria OG11 possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione di poter garantire un maggior controllo della Stazione appaltante.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **2%** del valore complessivo dell'appalto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, utilizzando le seguenti coordinate: Iban: IT36G0200803463000106951471 intestato a SORESA SPA -Centro Direzionale Isola G3 – 80143 Napoli, presso Tesoreria Unicredit Banca S.p.a.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante

assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito, ossia la Stazione Appaltante;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla Procedura di Gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- essere conforme agli schemi-tipo approvati con apposito Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero, nelle more dell'entrata in vigore di tale Decreto, agli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
- la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del *Codice*, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del *Codice* civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del *Codice* civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del *Codice* l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del *Codice* solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del *Codice*, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di uno o più certificazioni tra quelle di seguito indicate, tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b):

- SA 8000 - Certificazione social accountability 8000;
- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità;
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni;

- EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- Rating di legalità;
- Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- ISO/IEC 27701 - Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management;
- ISO 28000 - Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura;
- UNI CEI EN ISO 13485:2016 - Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari;
- UNI EN ISO 22000 - Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare;
- UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del *Codice* se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del *Codice* se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

11 SOPRALLUOGO

È necessario che le offerte vengano formulate a seguito di una visita dei luoghi, per la presa conoscenza delle interferenze presenti tra l'area di cantiere e l'attività sanitaria e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori di che trattasi; all'esito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da inserire nella Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato alla presenza di un tecnico della stazione appaltante e previo appuntamento.

entro e non oltre il giorno 10/06/2024.

L'operatore dovrà inoltrare richiesta di sopralluogo al seguente indirizzo pec: patrimonio@pec.aslcaserta.it

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega corredata di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Siaps.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del **18 Giugno 2024, a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par. 1.1.

La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati indicati nel sistema.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al par.1 di seguito sono riportate le modalità di caricamento sulla piattaforma dell'offerta.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sul Siaps secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibile al link [Pagine - Documenti Imprese \(soresa.it\)](#).

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceverà notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutte le dichiarazioni e i documenti, costituenti nell'insieme la “**Documentazione Amministrativa**”, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e caricate a Sistema nei corrispondenti campi della scheda “*Busta Amministrativa*”.

Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda “*Busta Amministrativa*” cliccando, volta per volta, sulla voce “*Aggiungi allegato*”, compilando il campo “*Descrizione*” e inserendo il documento/cartella di che trattasi, **firmato/a digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna “*Allegato*”.

L’offerta tecnica, e l’offerta economica dovranno essere collocate a Sistema nell’ambito della stessa scheda denominata “*Caricamento Lotti*”. A valle dell’inserimento dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, il *Sistema* genererà due distinti file in formato *pdf*, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta.

Tali file dovranno essere **firmati digitalmente** e caricati nuovamente a *Sistema* dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

- i) dell’impresa singola;
- ii) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di **R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti** al momento della presentazione dell’offerta;
- iii) dell’Impresa mandataria/capofila, in caso di **R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti** prima della presentazione dell’offerta;
- iv) del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) dell’art. 65 del *Codice*;
- v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *270 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

OFFERTA TECNICA: nelle more dell'aggiornamento della piattaforma SIAPS, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'OFFERTA TECNICA, di cui l'operatore economico si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione è così disciplinata:

1. L'operatore economico dovrà inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificato arealegale@pec.soresa.it, una richiesta di rettifica errore/i materiale/i recante il seguente oggetto "RICHIESTA RETTIFICA DI UN ERRORE/I MATERIALE/I CONTENUTO NELL'OFFERTA TECNICA PER LA PROCEDURA XXX", riportando nel testo della pec il nome del Responsabile del procedimento per la fase di

affidamento, se noto, e la procedura di gara, senza alcuna indicazione della tipologia di errore a pena di inammissibilità. La comunicazione dovrà pervenire entro l'orario fissato per l'apertura della seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte tecniche.

2. A seguito della richiesta So.Re.Sa. comunicherà il termine perentorio, a pena di irricevibilità, entro il quale l'operatore economico dovrà far pervenire l'indicazione dell'errore/i materiale/i e la sua correzione. La modalità di indicazione e correzione dell'errore materiale dovrà essere la seguente: l'operatore economico richiedente dovrà far pervenire al protocollo generale So.Re.Sa., Centro Direzionale Isola G3 - Napoli (80143), un plico sigillato con cera lacca riportante la dicitura "*CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI RETTIFICA ERRORE/I MATERIALE/I OFFERTA TECNICA*" con l'indicazione della procedura di gara e ragione sociale dell'operatore economico. All'interno del suddetto plico dovrà essere inserita una dichiarazione del legale rappresentante riportante esclusivamente la parte oggetto di errore materiale e la relativa parte rettificata. Il suddetto plico sarà aperto nella seduta pubblica virtuale dello sblocco delle offerte tecniche, nella quale sarà dato atto soltanto dell'Operatore economico richiedente e del documento di cui si chiede la rettifica; nelle sedute riservate successive la Commissione giudicatrice individuata per la valutazione delle offerte, qualora ritenga la rettifica non accoglibile perché sostanziale, valuterà la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile;
3. Qualora la richiesta di rettifica pervenga alla pec strettamente a ridosso **dell'orario indicato per l'apertura della seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte tecniche**, la Commissione giudicatrice che non abbia comunque iniziato lo sblocco delle offerte, sospenderà la seduta pubblica senza sbloccare le offerte, rinviandola ad altra successiva debitamente comunicata a mezzo SIAPS. Il Responsabile per la fase di affidamento della procedura comunicherà i tempi, entro i quali l'operatore economico dovrà far pervenire l'indicazione dell'errore/i materiale/i e la sua correzione, analogamente a quanto previsto al punto 2. Per le modalità di trasmissione del plico relativo all'errore materiale si rinvia al punto 2. Per le modalità della nuova seduta pubblica virtuale dello sblocco delle offerte tecniche e dell'apertura del plico relativo all'errore materiale si rinvia al punto 2.

Resta inteso che ai fini della presentazione di richieste di rettifiche vale soltanto il termine della prima seduta pubblica dello sblocco delle offerte tecniche. Non saranno ammesse richieste successive.

OFFERTA ECONOMICA: nelle more dell'aggiornamento della piattaforma SIAPS, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'OFFERTA ECONOMICA, di cui l'operatore economico si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione è così disciplinata a:

1. L'operatore economico dovrà inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificato arealegale@pec.soresa.it, una richiesta di rettifica errore/i materiale/i recante il seguente oggetto "RICHIESTA RETTIFICA DI UN ERRORE/I MATERIALE/I CONTENUTO NELL'OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA XXX", riportando nel testo della pec il nome del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se noto, e la procedura di gara, senza alcuna indicazione della tipologia di errore a pena di inammissibilità. La comunicazione dovrà pervenire entro l'orario fissato per l'apertura della seduta pubblica virtuale delle offerte economiche.
2. A seguito della richiesta So.Re.Sa. comunicherà il termine perentorio, a pena di irricevibilità, entro il quale l'operatore economico dovrà far pervenire l'indicazione dell'errore/i materiale/i e la sua correzione. La modalità di indicazione e correzione dell'errore materiale dovrà essere la seguente: l'operatore economico richiedente dovrà far pervenire al protocollo generale So.Re.Sa., Centro Direzionale Isola G3 - Napoli (80143), un plico sigillato con cera lacca riportante la dicitura "CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI RETTIFICA ERRORE/I MATERIALE/I OFFERTA ECONOMICA" con l'indicazione della procedura di gara e ragione sociale dell'operatore economico. All'interno del suddetto plico dovrà essere inserita una dichiarazione del legale rappresentante riportante esclusivamente il dato oggetto di errore materiale e la relativa parte rettificata. Il suddetto plico sarà aperto nella seduta pubblica virtuale dello sblocco delle offerte economiche, nella quale sarà dato atto dell'Operatore economico richiedente e del dato di cui si chiede la rettifica; la Commissione giudicatrice, qualora ritenga la rettifica non accoglibile perché sostanziale, valuterà la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile;
3. Qualora la richiesta di rettifica pervenga alla pec strettamente a ridosso **dell'orario indicato per l'apertura della seduta pubblica virtuale delle offerte economiche**, la Commissione giudicatrice che non abbia comunque iniziato lo sblocco delle offerte, sospenderà la seduta pubblica senza sbloccare le offerte, rinviandola ad altra successiva debitamente comunicata a mezzo SIAPS. Il Responsabile per la fase di affidamento della procedura comunicherà i tempi, entro i quali l'operatore economico dovrà far pervenire l'indicazione dell'errore/i materiale/i e la sua correzione, analogamente a quanto previsto al punto 2. Per le modalità di trasmissione del plico relativo all'errore materiale si rinvia al punto 2. Per le modalità della nuova seduta pubblica virtuale dello sblocco delle offerte economiche e dell'apertura del plico relativo all'errore materiale si rinvia al punto 2.

Resta inteso che ai fini della presentazione di richieste di rettifiche vale soltanto il termine della prima seduta pubblica dello sblocco delle offerte economiche. Non saranno ammesse richieste successive.

Nell'ipotesi in cui gli errori materiali riguardino l'offerta tecnica e l'offerta economica si dovranno effettuare singole richieste, secondo le modalità precedentemente descritte a pena inammissibilità.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art.9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine *non superiore a dieci giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire nel termine indicato dalla richiesta di soccorso nel rispetto dei limiti di legge.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, all'interno dei corrispondenti campi della scheda "Busta Amministrativa", la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione e Dichiarazione sul possesso dei requisiti (Allegato A1): redatta secondo il modello di cui all'allegato A1, denominato "Domanda di Partecipazione". Essa è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti è redatta secondo **il medesimo modello di cui all'Allegato 1.**

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni succitate da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto

conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Decreto Legislativo 36/2023 l'Allegato A1 (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A1 al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A1 contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A1 al Disciplinare.

Consoziata Designata Avente Natura Di Consorzio

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A1 alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel caso di ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'Allegato A1, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A1 deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A1 deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A1 deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello F24 (l'F24 dovrà contenere l'indicazione dati identificativi del concorrente, denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., Codice fiscale; dati identificativi della stazione appaltante, SO.RE.SA. S.p.A., Centro Direzionale Isola G3, 80143 Napoli, C.F. 04786681215; Codice ufficio o ente, REE; Codice tributo per il modello F24 1552 -

Descrizione Imposta di Bollo. estremi del pagamento: ID della presente procedura di gara), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e applicarla sulla **domanda di partecipazione "A1"**, inserendo il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

2) A2-Integrazione al DGUE: Essa è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

L'operatore presenterà, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, l'integrazione al DGUE secondo **il modello di cui all'allegato A2 denominato "Integrazione DGUE"**.

3) A3- Attestazione avvenuto sopralluogo: Essa è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

L'operatore presenterà l'attestazione di avvenuto sopralluogo secondo **il modello di cui all'allegato A3 denominato "Attestazione avvenuto sopralluogo"**.

4) Garanzia provvisoria: quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al massimo all' 1% dell'appalto e valida per almeno **centottanta giorni** successivi al termine di presentazione dell'offerta. Le caratteristiche della cauzione

provvisoria sono illustrate all'articolo 10 Disciplinare di gara; ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si applica il comma 8 dell'art.106 del D.Lgs 36/2023. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:**

a) copia conforme all'originale della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5) Ricevuta di pagamento del contributo a favore DELL'ANAC: L'operatore economico dovrà provvedere al versamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) dell'importo dovuto;

6) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (All. A5): Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, dell'autodichiarazione.

7) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (All. A6): Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, dell'autodichiarazione.

8) Patto d'integrità (All. A7)

9) Accettazione Schema di contratto (All.d, documenti di gara): Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, dello schema di contratto. La mancata allegazione dello schema di contratto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso istruttorio).

10) Accettazione Protocollo di legalità (All. e, documenti di gara): Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del protocollo di legalità. La mancata allegazione del protocollo di legalità sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso istruttorio).

11) Dichiarazione del possesso dei requisiti di progettazione (All. A8): Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, dell'autodichiarazione.

12) Certificato d'iscrizione camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.): con l'indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale e dell'attività svolta, del codice fiscale e della partita I.V.A. e/o Visura Camerale; **e con attestazione SOA per le categorie richieste, ovvero OG2 V e OG11 IV bis.**

15.1 Documentazione e dichiarazioni per i Consorzi, RTI già costituiti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato 1 alla Lettera/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato 1 alla Lettera/Disciplinare (o in alternativa con il DGUE)

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziate esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A1 alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione Allegato A1, indicando, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione Allegato A1, indicando, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È dotata DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione Allegato A1, indicando, per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione Allegato A1, indicando, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione Allegato A1, indicando, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A1, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16 OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica deve essere collocata a Sistema rispettando i campi a tale scopo predisposti nella scheda "Prodotti", come di seguito specificato. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida

“Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.

Nella documentazione tecnica, al pari di quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l’esclusione dalla gara.

I servizi offerti devono rispettare le caratteristiche tecniche minime stabilite nei Capitolati Tecnici e negli allegati di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione specificata nel seguito, costituente, nell’insieme, l’offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione.

L’Offerta Tecnica è costituita, a pena di esclusione, da:

- una relazione denominata “Relazione Tecnica” che dovrà essere strutturata secondo quanto indicato **nell’Allegato “f” dei documenti di gara – “Modello presentazione relazione tecnica”** cui si rimanda;
- una dichiarazione inerente ai segreti tecnici e commerciali e relativa documentazione a comprova. Nello specifico, il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (art. 35 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 35, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere adeguatamente motivati. (Campo “Segreti tecnici e commerciali”).
- documentazione tecnica aggiuntiva quale: certificazioni ecc., se ritenuta utile al fine di meglio qualificare la propria documentazione tecnica.

La Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica (*ad esempio, schede tecniche, certificazioni ecc.*) dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o dal procuratore munito di idonei poteri di delega. In caso di partecipazione in forma associata la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti indicati nel paragrafo 4.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce a *Sistema*, l'offerta economica, nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel manuale "*Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica*", consultabile al link [Pagine - Documenti Imprese \(So.Re.Sa. S.p.A. it\)](#).

Nota. A valle dell'inserimento/compilazione dell'Offerta Economica, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato denominato "*Busta Eco pdf*". Tale file dovrà essere **firmato digitalmente, a pena di esclusione**.

Il concorrente, a pena di esclusione, deve compilare il modello predisposto sulla piattaforma SIAPS di offerta economica come nel seguito specificato:

DENOMINAZIONE SIAPS	CAMPO	DESCRIZIONE
Ribasso percentuale offerto (A)		Va inserito il <u>ribasso percentuale offerto sul valore a base d'asta (A)</u> Il valore inserito deve essere espresso in cifre (senza indicare il simbolo "%"), in valore assoluto, con un numero di decimali non superiore a 2 (due), avendo cura, altresì, di utilizzare il segno "," per separare i numeri interi dai decimali.
Oneri della sicurezza (B)		Vanno inseriti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore deve essere espresso con un <u>numero di decimali non superiore a 2 (due)</u> ed è da intendersi in euro, IVA esclusa e <u>non deve essere inferiore</u> al valore indicato alla voce B) nella Tabella 2 del par. 0.

Costi della manodopera	Va inserita la stima dei propri costi della manodopera , di cui all'art.108 del Codice. Il valore deve essere espresso con un <u>numero di decimali non superiore a 2 (due)</u> ed è da intendersi in euro, IVA esclusa
Spiegazioni	Dichiarazione <u>eventuale</u> , firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente alle spiegazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Si rappresenta che la quantificazione dei suddetti elementi deve essere coerente con tutto quanto proposto in offerta. Si precisa che sulla base di queste spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 , del <i>Codice</i> .

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte condizionate ed incomplete, plurime e/o indeterminate nonché offerte con una carenza sostanziale degli elementi richiesti tali da non consentire la qualificazione dell'offerta.

Nota: Tutti i valori di tipo numerico richiesti dovranno essere espressi con 2 (due) cifre decimali, avendo cura, altresì, di utilizzare il segno “,” per separare i numeri interi dai decimali.

I prezzi devono essere indicati al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del *Codice*.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

TOTALE	100
---------------	------------

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per ciascuno dei criteri il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero) in caso di inadeguatezza dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

L'allegato A4 al presente disciplinare definisce i parametri a punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica e vengono riportati anche di seguito:

CRITERIO		SUB-CRITERIO		REGOLA		PUNTI MASSIMO (Pmax)
PT 1	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DEI PROGETTISTI	PT 1.1	Qualità generale della professionalità dell'operatore economico, intesa come capacità a progettare interventi di adeguamento sismico.	Saranno oggetto di valutazione i servizi di ingegneria e architettura svolti inerenti all'attività di progettazione esecutiva di interventi di consolidamento e restauro di beni immobili sottoposti a tutela con particolare riferimento alla categoria e al grado di complessità simili a quello oggetto del presente affidamento. Saranno inoltre, valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate più elevato in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica ed impiantistica, rispetto a quelle previste nei documenti progettuali di gara.	D	4
		PT 1.2	Esperienza e qualificazione tecnico-professionale dei progettisti.	Saranno attribuiti 2 punti (fino ad un massimo di 4 pt.) per ogni progetto esecutivo di lavori di consolidamento di <u>strutture sottoposte a tutela ai sensi del Dlgc 42/2004 e s.m.i.</u>	T	4
PT 2	ADEGUATEZZA DELL'IMPRESA	PT 2.1	Qualità generale della professionalità dell'operatore economico, intesa come capacità a realizzare lavori di adeguamento sismico di immobili sottoposti a tutela	Saranno oggetto di valutazione i lavori di consolidamento di <u>strutture sottoposte a tutela ai sensi del Dlgc 42/2004 e s.m.i.</u> con particolare riferimento alla categoria e al grado di complessità simili a quello oggetto del presente affidamento. Saranno, inoltre, valutati positivamente i lavori che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate più elevato in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica ed impiantistica, rispetto a quelle previste nei documenti progettuali di gara.	D	4
		PT 2.2	Esperienza e qualificazione tecnico-professionale dell'operatore economico.	Saranno attribuiti 2 punti (fino ad un massimo di 4 pt) per ogni intervento collaudato di lavori di risanamento e consolidamento di <u>strutture sottoposte a tutela ai sensi del Dlgc 42/2004 e s.m.i.</u>	T	4
		PT 2.3	Possesto delle seguenti certificazioni da parte dell'operatore economico:	<ul style="list-style-type: none"> - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 	T	2
			- SA8000: 2014		1	
			- ISO 37001:2016		1	
PT 3	SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE	PT 3.1	Soluzioni migliorative proposte, in termini metodologici e qualitativi, rispetto al	Intervento di consolidamento locali su strutture portanti	D	4
		PT 3.2		Relativamente alle componenti architettoniche, al fine di garantire l'uso flessibile degli ambienti e l'organizzazione distributiva e funzionale del servizio pubblico erogato, considerato il contesto monumentale di inserimento.	D	4
		PT 3.3		Componenti architettoniche ed impiantistiche finalizzate alla qualità e al confort degli ambienti interni anche attraverso l'umanizzazione degli spazi.	D	2
		PT 3.4		Per la manutenzione dei tetti a falda saranno attribuito un ulteriore punteggio per la progettazione e la realizzazione di una linea vita sul tetto (Edificio VERGA)	D	2
T 4	SCELTA DEI MATERIALI - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	PT 4.1	Scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori e relative prestazioni tecnico-funzionali.	Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni che garantiscono obiettivi più performanti, rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di riferimento ed in particolare ai materiali biocompatibili che verranno utilizzati e alle loro prestazioni tecnico-funzionali: facilità di posa in opera, isolamento e condizioni di benessere all'interno degli ambienti, massimo riciclo, ecc.	D	3
		PT 4.2	Proposte di manutenzione degli impianti in fase di esercizio	Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione degli impianti a servizio dell'intera struttura (in fase di esercizio), nonché proposte migliorative sull'incidenza dei costi di manutenzione degli impianti realizzati	D	2
PT 5	SCELTA DEI MATERIALI - DNSH	PT 5.1	Scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, con riferimento al principio DNSH.	Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni che rispettino il principio di "non arrecare un danno significativo" - "Do No Significant Harm" - DNSH	D	3
		PT 5.2	Reimpiego e riutilizzo dei materiali dismessi	Sarà valutato positivamente il reimpiego e il riutilizzo dei materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al minimo stabilito (pari al 70%), nonché riguardo all'uso di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti al "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO ₂ e riduzione uso sostanze pericolose)	D	2

PT 6	SOLUZIONI TECNICO-IMPIANTISTICHE	PT 6.1	Proposte riguardanti gli impianti tecnologici	Saranno valutate proposte migliorative o integrative degli impianti tecnologici (servizi di riscaldamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione), relativamente ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 48/2020, ovvero finalizzate all'adeguamento alle nuove tecnologie e al risparmio energetico e idrico secondo i criteri ambientali minimi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vigente.	D	3
		PT 6.2	Proposte per l'efficiamento energetico	Sarà valutato l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il miglioramento della prestazione energetica, in particolare in termini di ottimizzazione e di riduzione dei consumi energetici, avendo cura di specificare il modo con cui si intendono conseguire gli obiettivi di efficienza energetica, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 199/2021 e del Piano integrato per l'energia e il clima. VEDI REL SUL CAM	D	2
		PT 6.3	Proposte per la realizzazione di punti ricarica auto/moto full elettrici	Sarà valutata l'implementazione del numero di colonnine per la ricarica di mezzi full electric, con particolare attenzione alla progettazione e realizzazione di specifico impianto fotovoltaico.	D	2
PT 7	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE	PT 7.1	Soluzioni organizzative proposte in termini di ottimizzazione delle attività di cantiere, con particolare riferimento ai seguenti sub-criteri	Sarà valutata la capacità di conseguire una riduzione dell'impatto ambientale determinato dal cantiere, minimizzando il livello di disturbo (rumore, vibrazioni, polveri, inquinanti) alle attività antropiche attraverso l'utilizzo, a titolo meramente esemplificativo, di mezzi d'opera a basse emissioni, e/o alimentazioni ecologiche, di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, la previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata	D	3
		PT 7.2		Sarà valutato il grado di inclusione dei servizi di facchinaggio e di trasporto delle suppellettili per la liberazione dei locali di una porzione del padiglione Verga finalizzati all'esecuzione dei lavori, avendo cura di illustrare le risorse e le attrezzature che si intende mettere a disposizione per l'esecuzione dei servizi.	D	3
		PT 7.3		Sarà valutata la capacità di conseguire una riduzione del rischio di infortuni, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento con sistemi di vigilanza attivi e passivi	D	3
		PT 7.4		Sarà valutata la capacità di gestione di caduta dall'alto attraverso la progettazione e la realizzazione della linea vita sul tetto durante i lavori di manutenzione dello stesso	D	2
PT 8	WELFARE AZIENDALE, PARI OPPORTUNITÀ	PT 8.1	Descrizione delle soluzioni adottate per favorire il benessere dei lavoratori e le pari opportunità	Saranno valutate l'adozione di: misure di welfare aziendale; soluzioni per favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro; modalità innovative di organizzazione del lavoro; una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti, con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti; una formazione professionale riguardante corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skill e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.	D	2
PT 09	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PT 9.1	Descrizione delle soluzioni adottate per garantire la fruibilità dei luoghi per le persone con disabilità sensoriali. Saranno valutate l'adozione di misure che garantiscano la fruibilità dei luoghi per le persone con disabilità sensoriali deve essere perseguita essenzialmente i seguenti strumenti, come previsto nel DM 236/89 e nel DPR 503/96:	la segnaletica (es d.m. 236/1989 art.4.1.12)	T	2
				il contrasto cromatico, (es d.m. 236/1989 art.4.1.2)		2
				la differenziazione tattile delle superfici, (es d.m. 236/1989 art.4.1.10 co.6		2
PT 10	ORDIGNI BELLICI	PT 10	Descrizione delle soluzioni adottate per la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi	Con riferimento alle aree interessate dagli interventi, sarà valutata l'attivazione della procedura di bonifica per eventuali ordigni bellici inesplosi che potrebbero essere innescati accidentalmente durante le attività di scavo	T	2
TOTALE						70

L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione**, dovrà soddisfare i livelli minimi dell'opera, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nell'allegato A8 al presente disciplinare.

La Commissione verificherà in primis il possesso dei livelli minimi e, successivamente procederà con la valutazione in relazione ai criteri e ai sub-criteri, specificamente indicati.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nel modello allegato **"A4-Parametri a punteggio"** al presente Disciplinare.

Per ciascun elemento oggetto di valutazione, nella colonna "criterio di attribuzione", si indica:

- la lettera **D**, laddove trattasi di *"punteggio discrezionale"*, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- con la lettera **T**, laddove trattasi di *"punteggi tabellari"*, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto (ad esempio SI/NO).

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti dalla dicitura **"D"** - *"Discrezionale"* nella colonna *"Criteri attribuzione"* dell'Allegato **"A4-Parametri a punteggio"**) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate, da ciascun commissario, a ciascun sub criterio offerto, in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta presentata, per ogni sub criterio, di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6: (1: parità; 2: preferenza minima; 3: preferenza piccola; 4: preferenza media; 5: preferenza grande; 6: preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al termine dei confronti, il punteggio si ottiene trasformando, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Per ogni sub criterio, moltiplicando il coefficiente raggiunto con il relativo punteggio attribuito, si ottiene il punteggio attribuito dai commissari. Infine, per ogni operatore economico, vengono sommati i punteggi ottenuti da ogni sub-criterio ottenendo così il punteggio dell'offerta tecnica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, ovvero 70 punti, tale punteggio non viene nuovamente riparametrato.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula del ribasso massimo non lineare**:

$$Ci = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^\alpha \times Pmax$$

dove:

- Ci: Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- Ri: ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- Rmax: massimo ribasso offerto;
- α : coefficiente 0,3
- Pmax= 30

Si precisa che:

- a) Il prezzo offerto si intende riferito alle prestazioni previste a pena di esclusione, ai servizi connessi e agli elementi migliorativi eventualmente offerti e dichiarati nell'offerta tecnica;
- b) non saranno prese in considerazione, e **quindi escluse** ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo superiore alla base d'asta;

Il punteggio economico è determinato come segue:

$$PE_i = 30 \times C_i$$

dove:

- 30: punteggio attribuito all'offerta economica, **ovvero 30 punti**

Il punteggio ottenuto, applicando la formula sopra riportata, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale secondo la "regola di arrotondamento" di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n numero dei criteri di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha

ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto, e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio ottenuto, applicando la formula sopra riportata, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale secondo la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico ottenuto:

$P\ TOT\ (punteggio\ totale\ offerta) = PT\ (punteggio\ offerta\ tecnica) + PE\ (punteggio\ offerta\ economica).$

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

I Commissari saranno scelti secondo le modalità previste nel vigente “Regolamento So.Re.Sa. concernente la nomina ed i compiti del responsabile del procedimento nonché la composizione ed il funzionamento della Commissione di Gara nei procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’acquisizione di beni e servizi”. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93, co.5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Società trasparente”.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione virtuale ha luogo il **giorno 19 Giugno 2024 ore 10:30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del *Codice* in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 4 giorni dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del *Codice* per ciascun lotto, in caso di presenza in graduatoria di un numero di offerte pari o superiore a tre, saranno considerate sospette di anomalia le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi **pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.**

So.Re.Sa. S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento nel caso in cui non sia presentata in offerta economica richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del *Codice*.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del *Codice*.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto insindacabile di:

1. sospendere, re indire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.

2. annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per giustificati motivi;
3. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti congrua. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del *Codice*.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il *Codice* fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel corso della procedura l'operatore economico deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel *Codice* di Etico in vigore presso So.Re.Sa. Spa, ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima So.Re.Sa. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

Questi ultimi documenti sono consultabili sul sito istituzionale di So.Re.Sa. Spa, www.So.Re.Sa. S.p.A.it

Nello svolgimento delle attività oggetto della Contratto, gli aggiudicatari di ciascun lotto dovranno uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, ai doveri richiamati nei Codice Etici in vigore presso le Amministrazioni contraenti e a quanto previsto nei Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Amministrazioni contraenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, gli aggiudicatari di ciascun lotto hanno l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti delle Amministrazioni contraenti.

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi utilizzando l'apposita funzionalità della Piattaforma.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli.

La stazione appaltante dovrà procedere alla costituzione di un collegio consultivo tecnico formato da n.3 componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dei lavori, di cui uno con funzioni di presidente, secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del *Codice*, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

In relazione ai singoli contratti attuativi (ordinativi di fornitura), ciascuna Amministrazione Contraente in fase di adesione, per forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 mln di €, ai sensi dell'articolo 215 potrà procedere alla costituzione di un collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del *Codice*, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21.

La So.Re.Sa. SpA, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- Dati 'personali' (*es. dati anagrafici, documento di identità, indirizzi di contatto, ecc. dati economici finanziari reddituali fiscali curriculum vitae dati di carriera, informazioni inerenti il nucleo familiare*);
- Dati 'giudiziari' di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati; in particolare dati relativi al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dati relativi a carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di scelta del contraente, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per il perseguimento delle seguenti finalità:

- gestione della procedura di appalto per l'assegnazione del presente affidamento, alle quali l'interessato ha deciso di partecipare;
- verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di idoneità morali;
- adempimenti degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento della gara;
- gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento dei dati comuni avviene sulla base dell'art. 6 comma 1 lett. b) REG UE n 2016/679, in relazione ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara pur cui è stata presentata domanda di partecipazione e l'art. 6 comma 1 lett. e) Reg UE n. 2016/679, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati avviene sulla base dell'art. 10 del Reg UE 20126/679 e dell'art. 2 octies co.1 e co.3 lett. i) del Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare di appalto in adempimento a quanto previsto dalla normativa sugli appalti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti alla So.Re.Sa. S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della So.Re.Sa. SpA individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la So.Re.Sa. S.p.A., o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della So.Re.Sa. SpA in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, potranno essere effettuate da So.Re.Sa. SpA nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto si tratta di un requisito necessario per la partecipazione alla gara indetta da So.Re.Sa. SpA. I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet [www.So.Re.Sa. S.p.A.it](http://www.So.Re.Sa.S.p.A.it).

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.So.Re.Sa. S.p.A.it](http://www.So.Re.Sa.S.p.A.it), sezione Società Trasparente.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato. In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679.

In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla So.Re.Sa. S.p.A., Centro Direzionale Isola G3 – 80147 – Napoli. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali utilizzando il seguente indirizzo mail: www.garanteprivacy.it. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la So.Re.Sa. SpA nella persona del Direttore Generale (*Legale Rappresentante*).

Punto di contatto del Responsabile Della Protezione dei dati è il seguente: dpo@slalomsrl.it; slalom@pec.net

ALLEGATI

-
- A1 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE;
 - A2 - INTEGRAZIONE DGUE;
 - A3 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
 - A4 - PARAMETRI A PUNTEGGIO;
 - A5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO;
 - A6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI;
 - A7 - PATTO DI INTEGRITA';
 - A8 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PROGETTAZIONE.

